

CORTE DI APPELLO DI BARI

SEZIONE CIVILE MINORI

- Progetto prevedibilità delle decisioni -

Tematica: la giurisprudenza consolidata della Sezione in materia di provvedimenti concernenti la responsabilità genitoriale

Riferimenti normativi:

- art. 316 c.c. (Responsabilità genitoriale)
- art. 330 c.c. (Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli)
- art. 332 c.c. (Reintegrazione nella responsabilità genitoriale)
- art. 333 c.c. (Condotta del genitore pregiudizievole ai figli)
- art. 336 c.c. (Procedimento)
- art. 336 *bis* c.c. (Ascolto del minore)
- art. 78 c.p.c. (Curatore speciale)

Il presente contributo si inserisce nell'ambito del progetto "prevedibilità delle decisioni" della Corte di Appello di Bari ed ha l'obiettivo di rendere conoscibili gli orientamenti della Sezione Civile Minori in materia di provvedimenti concernenti la responsabilità genitoriale.

I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE

La responsabilità genitoriale è il complesso dei diritti e dei doveri che spettano e gravano su entrambi i genitori verso i figli, sia legittimi sia naturali, il cui contenuto, non positivizzato in alcuna specifica disposizione, è desumibile dalle norme poste a tutela dei diritti e degli interessi dei figli minori e si sostanzia, principalmente, nell'obbligo dei genitori di garantire ai figli un completo percorso educativo, assicurando loro il benessere, la cura ed un'equilibrata crescita materiale e spirituale secondo le possibilità socio-economiche dei genitori stessi.

L'**art. 316 c.c.** esplicita i modi di esercizio della responsabilità genitoriale, prevedendo che entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale, che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. Inoltre, prosegue la norma, i genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di

decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio.

I provvedimenti concernenti la responsabilità genitoriale vengono disciplinati dagli artt. 330 e 333 del codice civile e riguardano, rispettivamente, la decadenza dalla responsabilità genitoriale e quelli volti a limitarne l'esercizio quale conseguenza di condotte pregiudizievoli poste in essere dai genitori in danno della prole.

Entrambi i rimedi sono volti a reagire all'inadempimento dei doveri genitoriali, seppur con misure differenti a seconda della gravità dell'infrazione commessa.

Ai sensi dall'**art. 330 cod. civ.** (Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli): *“Il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore”.*

Ai sensi dall'**art. 333 cod. civ.** (Condotta del genitore pregiudizievole ai figli): *“Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore. Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento”.*

I suddetti istituti non hanno finalità punitive delle condotte tenute dai genitori, ma perseguono esclusivamente l'obiettivo di proteggere e promuovere i diritti dei minori di età laddove la responsabilità genitoriale venga esercitata in modo pregiudizievole per il loro benessere psicofisico.

Come puntualizzato dalla S.C.: *“I provvedimenti modificativi e ablativi della responsabilità dei genitori sono preordinati all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli e, pertanto, non costituiscono una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori, ma piuttosto sono fondati sull'accertamento - da parte del giudice - degli effetti lesivi che hanno prodotto o possono ulteriormente produrre in danno dei figli, tali da giustificare una limitazione o ablazione della responsabilità genitoriale”* (Cassazione civile, Sezione I, 07/06/2017, n. 14145).

Tali azioni presentano dei caratteri comuni, tra cui l'esistenza di un rapporto di filiazione tra il genitore ed il minore, la condotta del genitore che viola o trascura i doveri inerenti la responsabilità genitoriale o che abusa dei relativi poteri, il pregiudizio fisico o morale per il minore, il nesso di causalità tra la condotta del genitore e il pregiudizio del figlio; nel caso in cui si ravvisi un grave pregiudizio verrà pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale, mentre un pregiudizio non grave determinerà la compressione o la limitazione della responsabilità.

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.civ., sez. I, 08/04/2019, n.9763): *“Il giudice di merito nel pronunciarsi in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale deve esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con*

riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali".

Il provvedimento di decadenza determina la sospensione dalla titolarità e dall'esercizio della responsabilità genitoriale.

La Corte di Cassazione ha, inoltre, precisato che: *"in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, i provvedimenti adottati ex art. 330 c.c. hanno la funzione di impedire che la prole subisca pregiudizi a causa della condotta dei genitori, ma non hanno alcuna valenza liberatoria rispetto all'obbligo di provvedere al mantenimento della prole"* (cfr. Cass. Pen., sez. VI, 24 aprile 2007 n 16559).

Ai sensi dell'**art. 336 c.c.** il provvedimento è adottato su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero. Il Tribunale provvede in camera di consiglio assunte informazioni e sentito il pubblico ministero. È disposto, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito. In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio.

Si rammenta che il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale non è irreversibile e può essere revocato da provvedimenti giudiziari successivi. Difatti, ai sensi dell'**art. 332 c.c.**: *"Il giudice può reintegrare nella responsabilità genitoriale il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio"*.

Anche i provvedimenti ex art. 333 c.c. sono espressamente *"revocabili in qualunque momento"*.

In aggiunta o in via alternativa rispetto a misure che incidono sulla responsabilità genitoriale, potrà essere disposto l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, specificato che *"il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale, emesso dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330 e 336 c.c., ha attitudine al giudicato rebus sic stantibus, in quanto non revocabile o modificabile salva la sopravvenienza di fatti nuovi, sicché, il decreto della Corte di appello che, in sede di reclamo, conferma, revoca o modifica il predetto provvedimento, è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7"* (in termini, Cass. civ., 21 novembre 2016, n. 23633).

D'altra parte, *"La decisione con la quale l'autorità giudiziaria dispone l'affidamento del minore ai servizi sociali rientra nei provvedimenti convenienti per l'interesse del minore, di cui all'art. 333 c.c., in quanto diretta a superare la condotta pregiudizievole di uno o di entrambi i genitori senza dar luogo alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c., ha natura di atto di giurisdizione non contenziosa e, anche quando non sia previsto un termine finale dell'affidamento, è privo del carattere della definitività, risultando sempre revocabile e reclamabile, secondo il disposto di cui all'art. 333, comma 2, c.c., come desumibile pure dalle*

previsioni generali di cui agli artt. 739 e 742 c.p.c.” (in termini, Cass. civ. sez. I, 10 dicembre 2018, n.31902).

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLA CORTE DI APPELLO DI BARI

Corte di Appello di Bari, Sezione Civile Minori, decreto di rigetto n. cronol. 87/2022 del 21/03/2022 R.G. n. 1332/2021

I provvedimenti modificativi e ablativi della responsabilità dei genitori sono preordinati all'esigenza prioritaria della adeguata tutela del minore, scongiurando il ripetersi di condotte dannose, mentre non costituiscono una sanzione finalizzata a reprimere comportamenti inadempienti dei genitori (*cfr. Cass. 07.06.2017 n. 14145*). Sicché appare legittimo il provvedimento del giudice minorile in funzione ablativa della responsabilità genitoriale, fondato sulla riscontrata assenza di volontà nel perseguire un percorso di sostegno ed un progetto comune in grado di garantire il primario interesse del benessere fisico e psicologico del figlio, adottato al fine di impedire la reiterazione di ulteriori condotte trasgressive dei doveri genitoriali, potenzialmente foriere di effetti pregiudizievoli, di natura psicologica e morale, in danno del minore, e di garantirgli una indispensabile stabilità familiare e validi modelli di riferimento.

Corte di Appello di Bari, Sezione Minorile Civile, decreto di rigetto n. cronol. 64/2022 del 23/02/2022 R.G. n. 2035/2019

In materia di provvedimenti *“de potestate”*, la rivalutazione delle capacità genitoriali risulta irrimediabilmente compromessa dal successivo contegno non collaborativo dei genitori, che denota in maniera palese l'irreversibile incapacità degli stessi di cogliere l'importanza del proprio ruolo, al di là del mero trasporto affettivo, rispetto alla figlia minore, senza che vi sia necessità di disporre una indagine peritale (nel caso di specie già espletata nel parallelo giudizio relativo all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione dello stato di adottabilità) laddove la minore subirebbe gravissimo pregiudizio dalla permanenza della responsabilità genitoriale affidata ai genitori reclamanti.

Corte di Appello di Bari, Sezione Civile Minori, Decreto di rigetto n. cronol. 84/2022 del 21/03/2022 R.G. n. 1468/2020

Il decreto del Tribunale per i Minorenni che ha disposto, tra l'altro, l'affidamento della minore, il monitoraggio delle condizioni tramite il Servizio Sociale, l'avvio da parte del Consultorio Familiare di tutti quei percorsi funzionali a sostenere la genitorialità della madre e a migliorare la relazione tra la stessa e la figlia, oltre ad aver confermato il divieto, posto alla madre, di portare la figlia minore fuori dal territorio dello Stato italiano, si conforma pienamente all'interesse preminente ed esclusivo della minore, nel caso sottoposto al vaglio della Corte di appello, desumibile da plurimi elementi: in

primo luogo, dalla conservazione del legame con la genitrice, pur in presenza di difficoltà constatate nel rapporto con la minore, per superare le quali, il primo Giudice, lungi dal sospendere ovvero escludere la responsabilità genitoriale, ha ritenuto sufficiente sollecitare il monitoraggio da parte dei Servizi Sociali e l'attivazione di percorsi funzionali al sostegno della genitorialità della madre e al miglioramento della relazione tra la stessa e la figlia; in secondo luogo, dall'applicazione dell'istituto della c.d. "adozione mite", constatata la condizione di serenità della minore, inserita fin dai primi giorni di vita nel nucleo familiare della coppia affidataria.

**Corte di Appello di Bari, Sezione Minorile Civile,
decreto di rigetto n. cronol. 85/2022 del 21/03/2022 R.G. n. 562/2021**

L'interesse dei minori non si identifica nell'assicurare agli stessi un rapporto con il proprio genitore naturale qualunque esso sia ed a qualsiasi condizione, bensì nel garantire ai minori una relazione affettiva costruttiva ed educativa, improntata - al di sopra di tutto - al rispetto della altrui dignità e libertà.

**Corte di Appello di Bari, Sezione Minorile Civile,
decreto di rigetto n. cronol. 86/2022 del 21/03/2022 R.G. n. 1889/2021**

I provvedimenti modificativi e ablativi della responsabilità genitoriale sono preordinati all'esigenza prioritaria della adeguata tutela del minore, scongiurando il ripetersi di condotte dannose, mentre non costituiscono una sanzione finalizzata a reprimere comportamenti inadempienti dei genitori (*Cass. n. 14145 del 07.06.2017*).

L'intervento del giudice minorile in funzione ablativa della responsabilità genitoriale, fondato sulla riscontrata assenza delle necessarie risorse e competenze genitoriali, è legittimo ove adottato in funzione dell'esigenza di impedire la perpetuazione di ulteriori condotte trasgressive dei doveri genitoriali, potenzialmente foriere di effetti pregiudizievoli (di natura psicologica e morale) in danno del minore, il quale ha vissuto in condizioni di sporcizia e di disagio, provocando un rilevante pregiudizio per il suo sano ed armonico sviluppo psicofisico.

**Corte di Appello di Bari, Sezione Minorile Civile,
decreto di rigetto n. cronol. 122/2022 del 02/05/2022 R.G. n. 2043/2021**

I provvedimenti "*de potestate*" non hanno natura sanzionatoria, bensì perseguono essenzialmente una funzione preventiva, essendo previsti a tutela del minore e finalizzati a scongiurare, per l'avvenire, l'ulteriore ripetersi di condotte pregiudizievoli in danno del soggetto vulnerabile (*cf. sul punto Cass. 18.6.2018 n. 15949*).

L'eccezione preliminare di nullità per vizio del contraddittorio, sollevata dalla genitrice reclamante in quanto il provvedimento ablativo, nel caso di specie, è stato adottato senza il previo ascolto della madre, dev'essere respinta nel caso in cui la stessa, fin dall'inizio del procedimento, non ha inteso prenderne parte e soltanto a

seguito del suo arresto per maltrattamenti in famiglia ha ritenuto di farsi assistere da un difensore (nel caso di specie, la reclamante, pur regolarmente convocata, non è comparsa all'udienza e l'assistente sociale del Comune, nel verbale dell'udienza "virtuale", ha espressamente dichiarato che "I genitori erano comunque informati dell'odierna udienza": tanto dimostra che la ricorrente era al corrente della pendenza di una procedura aperta a tutela dei figli, nell'ambito della quale potevano essere assunti provvedimenti incidenti sulla responsabilità genitoriale, e che, per il tramite del personale del competente Ufficio comunale, è stata posta in condizione di far valere le sue eventuali ragioni difensive nel procedimento "de potestate". *In termini, cfr. Corte Appello Bologna-Sezione Minori 5.2.1983, in Lo Stato Civile Italiano, 1985, 277).*

**Corte di Appello di Bari, Sezione Civile Minori,
decreto di rigetto n. cronol. 164/2022 del 30/06/2022 R.G. n. 1624/2021**

I provvedimenti "de potestate" non hanno natura sanzionatoria, bensì perseguono essenzialmente una funzione preventiva, essendo previsti a tutela del minore e finalizzati a scongiurare, per l'avvenire, l'ulteriore ripetersi di condotte pregiudizievoli in danno del soggetto vulnerabile (*cfr. sul punto Cass. 18.6.2018 n. 15949*). Ne consegue che l'intervento del giudice minorile in funzione ablativa della responsabilità genitoriale risulta legittimo, nel caso sottoposto al vaglio della Corte di Appello, alla luce della riscontrata assenza delle necessarie risorse e competenze da parte della madre (oltre che della nonna), incapace di rappresentare un valido modello di riferimento a fini educativi ed accuditivi per i figli in quanto la sua idea di genitore è unicamente circoscritta al soddisfacimento delle loro fondamentali esigenze di vita, senza essere in grado, invece, di concentrarsi sui reali bisogni extramateriali ed evolutivi della prole ed in quanto adottato in funzione dell'esigenza di impedire l'iterazione di ulteriori condotte trasgressive dei doveri genitoriali, potenzialmente foriere di effetti pregiudizievoli (di natura psicologica e morale) in danno della prole.

**Corte di Appello di Bari, Sezione Civile Minori,
decreto di rigetto n. cronol. 212/2022 del 15/09/2022 R.G. n. 109/2022**

La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20/11/1989 (ratificata e resa esecutiva in Italia con la Legge n. 176 del 27/05/1991) e la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo di Strasburgo del 25/01/1996 (ratificata e resa esecutiva con la Legge n. 77/2003), nel disciplinare il processo decisionale nei procedimenti riguardanti un minore, pongono come principi fondamentali che l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente, e che l'autorità giudiziaria, prima di giungere a qualunque decisione, deve acquisire le informazioni sufficienti al fine di prendere una decisione nell'interesse del minore (nel caso vagliato dalla Corte di Appello, l'articolato provvedimento con cui il Tribunale per il Minorenni ha disposto, tra l'altro, l'affidamento della minore al Servizio Sociale ai fini del collocamento in idonea comunità educativa, ha consentito alla minore di

ricevere visite e, gradualmente, anche di effettuare rientri presso l'abitazione del padre, ha garantito i rapporti con la madre mediante incontri protetti da effettuare in ambito comunitario, ha incaricato il servizio di NPIA di monitorare periodicamente la condizione della minore, nonché ha dichiarato la genitrice decaduta dalla responsabilità genitoriale sulla figlia è stato ritenuto conforme all'interesse della minore e non lesivo delle citate norme internazionali).

**Corte di Appello di Bari, Sezione Minorile Civile,
decreto di rigetto n. cronol. 213/2022 del 15/09/2022 R.G. n. 769/2022**

Si appalesa corretta e condivisibile la decisione, assunta in via provvisoria e cautelare dal Tribunale per i Minorenni, nel caso in cui l'inserimento della minore nella comunità terapeutica costituisca l'unico rimedio concretamente esperibile nell'interesse della stessa per prevenire evoluzione in senso patologico ed irreversibile delle sue condizioni psicofisiche di partenza, stante l'inadeguatezza - più volte oggettivamente constatata nel corso dell'istruttoria da parte del Tribunale per i Minorenni - del contesto familiare, carenza assolutamente non trascurabile ed idonea a rendere infruttuoso qualsiasi altro intervento sulla minore.

**Corte di Appello di Bari, Sezione Minorile Civile,
decreto di rigetto n. cronol. 259/2022 del 05/12/2022 R.G. n. 317/2022**

Il decreto con cui il Tribunale per i Minorenni ha confermato l'affidamento del minore all'Ufficio dei S.S. del Comune ed il suo collocamento in idonea struttura comunitaria, disponendo incontri protetti e video registrati tra il minore e ciascuno dei genitori, incaricando il CF della realizzazione di un percorso di sostegno alla genitorialità e prescrivendo ai contendenti di collaborare attivamente con i Servizi incaricati e di astenersi da ulteriori condotte pregiudizievoli per il figlioletto, a pena di adozione di provvedimenti maggiormente limitativi della responsabilità genitoriale, merita piena e convinta conferma in quanto finalizzato a tutelare il preminente interesse morale e materiale del minore (nel caso di specie, il minore, secondo quanto accertato dal Ctu, presentava uno stato d'animo di angoscia ed evidenti segni di disagio psicologico, era fortemente provato dall'esasperato conflitto genitoriale e continuamente esposto alle suggestioni patogenetiche materne, preordinate a screditare pervicacemente la figura del padre, incolpato di azioni lesive e maltrattanti ritenute da ultimo indimostrate con la sentenza ex art. 425 cpp emessa dal Gup del Tribunale per il reato di cui all'art. 572 cod. pen.).

**Corte di Appello di Bari, Sezione Civile Minori,
decreto di rigetto n. cronol. 275/2022 del 27/12/2022 R.G. n. 1260/2022**

La richiesta di revoca del decreto di affidamento dei minori al Servizio Sociale del Comune e di collocamento in comunità emesso dal Tribunale per i Minorenni, impugnato con reclamo ex art. 739 cpc e 403 co. 6 cod. civ., per difetto di motivazione

e per illegittimità per mancata previsione del termine di durata del collocamento dei minori presso la struttura di accoglienza, non è meritevole di accoglimento nel caso in cui, seppur fondato sull'applicazione di misure cautelari disposte dal Gip nei confronti della reclamante, che siano state successivamente annullate e revocate dal giudice del riesame, sussistano indici fattuali, evidenziati dallo stesso giudice del riesame, che fanno seriamente dubitare dell'adeguatezza accuditiva dell'ascendente reclamante (nel caso di specie, il decreto reclamato, da intendersi contenutisticamente integrato dai rilievi suesposti, non può ritenersi affetto da un radicale vizio di motivazione in ordine alle ragioni dell'affidamento dei minori al SS. del Comune e alla ratifica del loro collocamento ai sensi dell'art. 403 cod. civ., non risultando venuta meno la situazione di potenziale pregiudizio per i soggetti vulnerabili e potendo il giudice specializzato di primo grado adottare ogni opportuno provvedimento all'esito dell'udienza in cui ha riservato la decisione di propria competenza).

**Corte di Appello di Bari, Sezione Civile Minori,
decreto di rigetto n. cronol. 276/2022 del 27/12/2022 R.G. n. 1217/2022**

I provvedimenti modificativi e ablativi della responsabilità dei genitori sono preordinati all'esigenza prioritaria della adeguata tutela del minore, scongiurando il ripetersi di condotte dannose, mentre non costituiscono una sanzione finalizzata a reprimere comportamenti inadempienti dei genitori (*Cass. 7.6.2017 n. 14145*).

**IN PARTICOLARE: PROVVEDIMENTI CONCERNENTI LA DECADENZA DALLA
RESPONSABILITÀ GENITORIALE**

**Corte di Appello di Bari, Sezione Civile Minori,
decreto di rigetto n. cronol. 62/2022 del 22/02/2022 R.G. n. 633/2020**

È legittimo il decreto con cui il Tribunale per i Minorenni ha statuito la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, allorquando "entrambi i genitori continuavano a tenere, in violazione delle numerose prescrizioni impartite loro, condotte attive e omissive gravemente pregiudizievoli per i minori" (nel caso di specie, la c.t.u. espletata in sede di reclamo al fine di verificare la capacità genitoriale della madre, ha accertato, sul piano delle competenze genitoriali, insufficienti capacità di cura fisica ed affettiva della madre, in quanto solo parzialmente in grado di assolvere la funzione protettiva, ovvero garantire protezione e sicurezza fisica, e di garantire parzialmente quella affettiva, mostrando limiti nella funzione normativa, mancanze nella capacità di dare regole e di farle applicare, assenza della funzione triadica, intesa come capacità di avere un'alleanza fatta di sostegno reciproco, spazio concesso all'altro genitore senza gelosie, intrusioni e rivalità).

**Corte di Appello di Bari, Sezione Minorile Civile,
decreto di rigetto n. cronol. 90/2022 del 22/03/2022 R.G. n. 1510/2021**

L'assenza di idonee capacità genitoriali in capo ai reclamanti, valutata dal Tribunale per i Minorenni e posta a fondamento della decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli minori, laddove sia frutto di una corretta e condivisibile analisi del quadro probatorio complessivo, desumibile dagli atti istruttori compiuti ed, in particolare, dalle relazioni degli operatori della Comunità Educativa presso la quale i minori sono stati collocati, non può essere superata dai meri propositi manifestati dalla reclamante, che restano tali e non sono da reputarsi idonei ad offrire alcuna garanzia di concreto progresso nei rapporti tra genitori e minori.

**Corte di Appello di Bari, Sezione Minorile Civile,
decreto di rigetto n. cronol. 114/2022 del 19/04/2022 R.G. n. 1111/2021**

In tema di responsabilità genitoriale, la decisione del Tribunale per i Minorenni, che ha dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale e confermato l'affidamento del minore al Servizio Sociale per il prosieguo del collocamento in comunità, è legittima e condivisibile nel caso in cui sia il frutto di una corretta analisi del quadro probatorio complessivo e sia desumibile, dagli atti istruttori compiuti, che l'assenza di idonee capacità genitoriali, in capo ai reclamanti, emerga da plurimi elementi oggettivi acquisiti agli atti ed evidenziati nella motivazione dell'impugnato decreto.

**Corte di Appello di Bari, Sezione Minorile Civile,
decreto di rigetto n. cronol. 185/2022 del 27/07/2022 R.G. n. 43/2021**

La statuizione di decadenza dalla responsabilità genitoriale resa dal Tribunale per i Minorenni deve essere condivisa e confermata nel caso in cui non vi siano le condizioni per formulare una prognosi favorevole in ordine al recupero della capacità genitoriale della madre in tempi ragionevoli e compatibili con l'improcrastinabile esigenza di garantire condizioni accettabili di equilibrio e serenità nella crescita psico-fisica del minore ed allorquando siano frutto di una adeguata e piena attività istruttoria, ampiamente documentata nel fascicolo di primo grado (nel caso di specie con l'acquisizione delle relazioni dei servizi sociali, della comunità educativa, oltre all'audizione diretta, da parte del Tribunale, sia degli operatori coinvolti a vario titolo dell'attività di intervento e di supporto a minori e genitori, sia della madre, sia dei nonni paterni, con ciò evidenziandosi una ampia e piena attività di monitoraggio della situazione dei minori e delle relazioni parentali).

**Corte di Appello di Bari, Sezione Civile Minori,
decreto n. cronol. 235/2022 del 03/11/2022 R.G. n. 184/2019**

Nel giudizio avente ad oggetto la domanda di revoca del decreto con cui è stata disposta la decadenza dalla responsabilità genitoriale, ove vi siano stati sufficienti progressi, nelle more del procedimento, nel percorso difficoltoso di recupero delle capacità genitoriali, a suo tempo escluse dal Tribunale con il reclamato decreto, nonché vi siano esiti positivi dei plurimi ricongiungimenti familiari autorizzati in pendenza di

reclamo, oltre al miglioramento delle condizioni abitative del nucleo familiare, deve essere pronunciata una prognosi favorevole del pieno recupero delle capacità genitoriali dei coniugi con conseguente accoglimento del reclamo (nel caso di specie, con parziale revoca del decreto reclamato limitatamente alla parte in cui veniva disposta la decadenza dei coniugi dalla responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie).

**Corte di Appello di Bari, Sezione Civile Minori,
decreto di rigetto n. cronol. 240/2022 del 07/11/2022 R.G. n. 624/2020**

È da condividersi la valutazione operata del Tribunale per i Minorenni, nel dichiarare la decadenza dei reclamanti dalla responsabilità genitoriale, nel caso in cui l'esame delle capacità genitoriali dei due reclamanti non è stato favorevole agli stessi (nel caso di specie, dalla valutazione delle capacità genitoriali si è evinto, tra l'altro, che il padre, pur possedendo le capacità di accogliere e comprendere le esigenze primarie, fisiche e alimentari, della minore, e di organizzare e strutturare in maniera materiale il mondo fisico della stessa, ha mostrato significative limitazioni nella capacità di riconoscere e rispondere ai bisogni della minore in modo differenziato ed adatto alle diverse età evolutive, che compromettono le sue capacità genitoriali. Riguardo alla madre, sono stati acclarati tratti di immaturità emotiva, di impulsività e di dipendenza affettiva e, in via generale, un quadro indicativo della assoluta inaffidabilità della madre e della sua incapacità ad assumersi la responsabilità come genitore).

**Corte di Appello di Bari, Sezione Minorile Civile,
decreto di rigetto n. cronol. 277/2022 del 27/12/2022 R.G. n. 497/2020**

Nel caso in cui, dopo la chiusura dei procedimenti di abbandono con una pronuncia di non luogo a provvedere, il Tribunale dei Minorenni abbia ritenuto doveroso aprire un nuovo procedimento per la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare nella prospettiva di un definitivo ricongiungimento dei figli minori ai genitori alla luce di una sensibile evoluzione *in melius* della situazione, essendo nondimeno compito della Corte di Appello valutare la correttezza del decreto impugnato - di decadenza dalla potestà genitoriale - nel momento in cui è stato emanato, e poiché dalla relazione del CTU risulta che la declaratoria di decadenza dalla potestà genitoriale è stata basata dal Tribunale su una valutazione di inadeguatezza dei genitori nell'esercizio della potestà genitoriale effettivamente sussistente, e che quindi il provvedimento adottato non presenta errori, il decreto impugnato è da considerarsi legittimo e meritevole di conferma. Resta inteso che il Tribunale dei Minorenni, compiuti gli opportuni e doverosi accertamenti, valutato l'impegno della coppia stessa a cercare di essere adeguata nell'assolvimento del compito educativo ed accuditivo su di essa gravante, valutata l'evoluzione positiva dei percorsi intrapresi, nonché l'impegno profuso da entrambi i genitori nel rispettare le prescrizioni che, di volta in volta, vengono loro impartite, valutata l'ulteriore circostanza del valido supporto fornito dai rispettivi

compagni della coppia genitoriale nella gestione quotidiana dei minori, ben potrà decidere sia sui tempi e modalità di un eventuale e definitivo rientro dei minori stessi presso l'uno o l'altro genitore, sia sulla sussistenza o meno delle condizioni per revocare la declaratoria di decadenza dalla potestà genitoriale.

IN PARTICOLARE: PROVVEDIMENTI CONCERNENTI LA SOSPENSIONE DALLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE

**Corte di Appello di Bari, Sezione Minorile Civile,
decreto di rigetto n. cronol. 136/2022 del 19/05/2022 R.G. n. 1901/2021**

Il decreto con cui il Tribunale per i Minorenni, con procedimento non ancora concluso, ha disposto la sospensione dalla responsabilità genitoriale, non è affetto da nullità per la mancata audizione del minore, né sussiste violazione dell'art. 12 della Convenzione di New York, l'art. 6 della Convenzione di Strasburgo e l'art. 24 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, nel caso in cui il procedimento di primo grado, non ancora concluso, sia iniziato quando il minore era infradodicesimo e nelle more sia divenuto dodicesimo, atteso che la pronuncia di sospensione, per sua natura, non ha carattere definitivo (essendo destinata ad essere superata o da una pronuncia di decadenza della potestà genitoriale, o da una pronuncia di archiviazione del procedimento e di conseguente revoca del provvedimento di sospensione) e il Giudice di primo grado è ancora in grado di provvedere a tale adempimento, essendo il giudizio tuttora pendente.

**Corte di Appello di Bari, Sezione Minorile Civile,
decreto di rigetto n. cronol. 168/2022 del 04/07/2022 R.G. n. 204/2022**

L'interesse primario dei provvedimenti modificativi e ablativi della responsabilità dei genitori risulta essere l'adeguata tutela del minore, scongiurando il reiterarsi di condotte dannose (*Cass. n. 14145 del 7.6.2017*), sicché è legittimo il provvedimento che ha sospeso la responsabilità genitoriale, sottoposto al vaglio della Corte di Appello, ove adottato in funzione dell'esigenza di impedire la perpetuazione di ulteriori condotte trasgressive dei doveri genitoriali, potenzialmente foriere di effetti pregiudizievoli (di natura psicologica e morale) in danno della minore.

**Corte di Appello di Bari, Sezione Minorile Civile,
decreto di rigetto n. cronol. 214/2022 del 15/09/2022 R.G. n. 1362/2022**

In materia di provvedimenti *de potestate* ex artt. 330, 333 e 336 c.c., i decreti pronunciati dal Tribunale per i Minorenni e dalla Corte d'Appello, in sede di reclamo, hanno carattere decisorio e definitivo, in quanto incidenti su diritti di natura personalissima e di primario rango costituzionale, e sono modificabili e revocabili soltanto per la sopravvenienza di nuove circostanze di fatto e quindi idonei ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure *rebus sic stantibus*. Ne deriva che il reclamo, nella parte in cui

contiene la richiesta di revoca della sospensione della responsabilità genitoriale, deve reputarsi inammissibile perché tardivo ove sia irrimediabilmente decorso il termine perentorio di cui all'art. 739, secondo comma, c.p.c.

Il reclamo deve, altresì, reputarsi inammissibile nel caso in cui contenga una domanda, avanzata per la prima volta in sede di gravame, in violazione del principio del doppio grado di giurisdizione, richiesta che, alla luce dei fatti nuovi allegati, avrebbe dovuto essere proposta innanzi al Tribunale per i Minorenni.

**Corte di Appello di Bari, Sezione Minorile Civile,
decreto n. cronol. 227/2022 del 17/10/2022 R.G. n. 741/2022**

Costituisce principio consolidato (*si veda, per ultimo, l'ordinanza della S.C. n. 82/2022*) che il provvedimento di sospensione dalla responsabilità genitoriale, nonché i provvedimenti connessi alla pronuncia di sospensione (quali, tra gli altri, i conseguenti provvedimenti di collocamento dei minori), hanno carattere decisorio e definitivo, in quanto incidenti su diritti di natura personalissima e di primario rango costituzionale, ed essendo modificabili e revocabili soltanto per la sopravvenienza di nuove circostanze di fatto e, quindi, idonei ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure "*rebus sic stantibus*", anche quando non siano stati emessi a conclusione del procedimento per essere stati, anzi, espressamente pronunciati "in via non definitiva", trattandosi di provvedimenti che rivestono comunque carattere decisorio, quando non siano stati adottato a titolo provvisorio ed urgente, idonei ad incidere in modo tendenzialmente stabile sull'esercizio della responsabilità genitoriale. Essi, quindi, sono reclamabili.

Ai fini della sospensione della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c. non occorre che la condotta del genitore abbia causato danno al figlio, poiché la norma mira ad evitare ogni possibile pregiudizio derivante dalla condotta (anche involontaria) del genitore, rilevando l'obiettiva attitudine di quest'ultima ad arrecare nocumento anche solo eventuale al minore, in presenza di una situazione di mero pericolo di danno.

LA POSIZIONE DEL MINORE NELL'AMBITO DEI GIUDIZI DE POTESTATE

Nell'ambito dei giudizi *de potestate* assumono rilevanza le questioni concernenti l'ascolto del minore e la necessità della sua partecipazione al giudizio.

Ai sensi dell'**art. 336 bis c.c.** (Ascolto del minore): "*il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell'ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l'ascolto è in contrasto con l'interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all'adempimento dandone atto con provvedimento motivato. L'ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari. I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi a partecipare all'ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell'inizio dell'adempimento. Prima di procedere all'ascolto il giudice*

informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto. Dell'adempimento è redatto processo verbale nel quale è descritto il contegno del minore, ovvero è effettuata registrazione audio video".

Come più volte ribadito dalla Cassazione: *"L'audizione dei minori, già prevista nell'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardano ed, in particolare, in quelle relative al loro affidamento ai genitori, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la l. n. 77 del 2003, nonché dell'art. 315-bis c.c. (introdotto dalla l. n. 219 del 2012) e degli artt. 336-bis e 337-octies c.c. (inseriti dal d.lgs. n. 154 del 2013, che ha altresì abrogato l'art. 155-sexies c.c.). Ne consegue che l'ascolto del minore di almeno dodici anni, e anche di età minore ove capace di discernimento, costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse"* (in termini, Cass. n. 12018 del 7 maggio 2019).

Scopo dell'ascolto del minore è quello di permettere al minore di poter esprimere la propria opinione e la propria volontà con riferimento a decisioni che attengono alla sfera dei suoi diritti e dei suoi interessi. Non si tratta, quindi, di un atto istruttorio e deve svolgersi in modo tale da assicurare l'esercizio effettivo del diritto del minore ad esprimersi liberamente con piena salvaguardia della sua integrità psicofisica (cfr. Cass., 26 gennaio 2011, n. 1838).

Il mancato ascolto costituisce violazione del contraddittorio e del giusto processo (cfr. Cass., Cassazione S.U., n. 22238 del 21 ottobre 2009) e determina la nullità della relativa decisione (cfr. *ex plurimis* Cass. Civ., I Sez., 6 febbraio 2014, n. 21101; Cass. SS.UU., 21 ottobre 2009, n. 22238).

Unici limiti di esclusione dell'ascolto sono la sua manifesta superfluità e il pregiudizio che dall'audizione medesima potrebbe derivare al minore.

Di conseguenza, laddove il Giudicante decida di non procedere all'ascolto del minore, avrà l'onere di evidenziare le ragioni che sconsiglino l'audizione nonché le specifiche ragioni del pregiudizio. È, difatti, *"nullo il provvedimento che nega l'audizione del minore se non adeguatamente motivato"* (cfr. Cass. civ. Sez. I, 15/05/2013, n. 11687).

Giova osservare che all'obbligatorietà dell'ascolto si ricollega la necessità che le dichiarazioni rese dal minore vengano utilizzate ai fini della decisione. Ciò non significa che il giudice debba conformarsi alla volontà manifestata dal minore nell'ambito del procedimento in cui è disposto l'ascolto: *"può accadere che le opinioni del Magistrato siano difformi da quelle manifestate dal minore e che quindi vengano presi provvedimenti difformi dalla volontà del bambino. Tali provvedimenti non sono illegittimi, ma vi è un onere di motivazione la cui entità è direttamente proporzionale al grado di maturità attribuito al figlio"* (cfr. Cass. civ. Sez. I, 22/07/2014, n. 16658).

Con riferimento alla partecipazione al giudizio, occorre rammentare che nei procedimenti *de potestate* sono parti processuali necessarie non soltanto i genitori, anche se decaduti dalla responsabilità genitoriale, ma anche il minore, previa, per

quest'ultimo, nomina di un curatore speciale ai sensi dell'**art. 78 c.p.c.**, da ritenersi sempre indispensabile (cfr. Cass. n. 4994/2022 Cass. n. 38719/2021, Cass. n. 40490/2021 e Cass. n. 5256/2018) poiché il conflitto di interessi tra genitori e minori va sempre presunto.

Con la pronuncia n. 5256/2018 gli Ermellini hanno evidenziato che: *“nei giudizi de potestate la posizione del figlio risulta sempre contrapposta a quella di entrambi i genitori, anche quando il provvedimento venga richiesto nei confronti di uno solo di essi, non potendo in questo caso stabilirsi ex ante la coincidenza e l'omogeneità dell'interesse del minore con quello dell'altro genitore (...) e dovendo pertanto trovare applicazione il principio, più volte enunciato in materia, secondo cui è ravvisabile il conflitto di interessi tra chi è incapace di stare in giudizio personalmente e il suo rappresentate legale, con conseguente necessità della nomina d'ufficio di un curatore speciale che rappresenti ed assista l'incapace”*.

Nei giudizi riguardanti l'adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale, riguardanti i genitori, sussiste *in re ipsa* un conflitto di interessi del minore verso entrambi i genitori, tanto che, ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, va disposta la nomina di un curatore speciale ex articolo 78 del C.p.c. (in termini, Cass. civ., sez. I, 09/03/2022, n.7734).

Qualora non si sia provveduto alla nomina del curatore speciale del minore, il procedimento si deve ritenere nullo in ossequio all'articolo 354, comma 1, c.p.c., con remissione della causa al primo giudice, affinché provveda all'integrazione del contraddittorio.

Inoltre, sottolinea la Suprema Corte (Cass. civ., sez. I, 15/02/2022, n.4994), nei procedimenti che riguardano la responsabilità genitoriale, tanto i genitori, quanto i minori devono essere assistiti da un difensore.

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLA CORTE DI APPELLO DI BARI

Corte di Appello di Bari, Sezione Minorile Civile, decreto di rigetto n. cronol. 76/2022 del 03/03/2022 R.G. n. 666/2021

Nei giudizi *“de potestate”*, sussistendo un conflitto di interessi tra i coniugi, è necessaria la nomina di un curatore speciale ex art 78 c.p. ove non sia stato nominato un tutore provvisorio. Ne consegue che la mancata nomina determina la nullità dell'intero procedimento ex art 354 c. 1 c.p.c. per violazione del contraddittorio (cfr. Cass., Sez. I Civile, ordinanza nr. 7196 del 28/01/2019).

Corte di Appello di Bari, Sezione Civile Minori, decreto del 11 novembre 2022 N. R.G. 1071/2022

Nell'ambito di procedimenti limitativi o eliminativi della responsabilità genitoriale ex artt. 330 e segg. c.c., il giudice di merito, in forza del combinato disposto dell'art. 336, commi 1 e 4, c.c., è tenuto a nominare al minore un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. (che a sua volta provvederà a designare un difensore ai sensi dell'art. 336, comma 4

c.c.), determinandosi, in mancanza, la nullità del processo che, se rilevata in sede d'impugnazione, comporta la remissione della causa al primo giudice, perché provveda all'integrazione del contraddittorio, in applicazione degli artt. 354, comma 1, e 383, comma 3, c.p.c.

Invero, come osservato dal Supremo Collegio, il minore è parte in causa nei giudizi per l'adozione di provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale ed è quindi necessaria la nomina di un curatore speciale, stante il conflitto di interessi con i genitori, al fine di assicurare la regolarità del contraddittorio, pena, in difetto, la nullità degli atti processuali altrimenti compiuti.

Quanto precede non è in alcun modo scalfito dal nuovo testo dell'art. 78 c.p.c., così come modificato dall'art. 1, comma 30, L. n. 206/2021, con l'introduzione del terzo e del quarto comma che prevedono la nomina anche d'ufficio del curatore speciale al minore, tra le altre ipotesi, *“nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori”* e *“in ogni caso ... quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore”*. Tale novella disciplina, che non modifica né incide in senso contrario all'orientamento come sopra seguito dal Supremo Collegio, è applicabile ai procedimenti instaurati dopo il 180° giorno dalla data (24/12/2021) di entrata in vigore della detta legge e quindi dopo il 22/6/2022.

Si fa presente che gli orientamenti giurisprudenziali ivi riportati sono meramente indicativi e, pertanto, non vincolanti ai fini della decisione.